COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

AREA V – Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti
P.zza Manzoni, 14 – 20014 –
Tel. 0331.43891 – C.F./P.IVA 00864790159
www.comune.nerviano.mi.it

Disciplinare di Incarico Professionale

Oggetto: **INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI – LOTTO 1**

CUP: I33C24007970004

CIG: sarà acquisito in fase di aggiudicazione

Nerviano, data firma digitale

ART.1 – IL COMMITTENTE
Arch. Francesca Ughi nata a Napoli il 22/01/1972 in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici V del Comune di Nerviano domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente per nome e per conto del Comune di Nerviano – P.zza Manzoni n. 14, 20014 Nerviano (MI).

ART. 2 - PROFESSIONISTA INCARICATO
Il sottoscritto _____ con studio e sede a _____ in Via _____ C.F. _____ P.I. _____ iscritto all'Albo Professionale di della Provincia di_____ al n._____, n.tel_____ email_____ pec_____

ART. 3 – OGGETTO DELL'INCARICO
L'Amministrazione Comunale di Nerviano affida al soggetto sopra indicato l'attività di **COORDINAMENTO**

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

per i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI – LOTTO 1

Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 36/23, del D.Lgs.209/24 per quanto in vigore ed al DM 49/08 e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa urbanistica vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del progetto.

Le modalità di espletamento del servizio, dovranno essere conformi alle prescrizioni D.lgs. 36/ 2023 per quanto in vigore in materia di esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con la normativa vigente e con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Il Soggetto incaricato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato "professionista" o "progettista" o "tecnico".

L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano o possano stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il Professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

ART. 4 - OBBLIGHI LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi

dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, per conto della quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile Unico del Progetto i quali attuano gli indirizzi espressi dagli Amministratori.

Il Professionista pertanto resta obbligato oltre al rispetto generale della normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice dei contratti, per quanto in esso contenuto, nonché di tutte le norme necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il professionista deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

Le attività professionali oggetto del presente incarico sono regolate, oltre che da quanto esposto nel presente disciplinare, dall'osservanza delle norme vigenti in particolare del "Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., (d'ora in poi denominato Codice dei contratti), del D.P.R.207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) per la parte ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (d'ora in poi Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per prodotti tessili" nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" e al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Ai sensi dell'art. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in possesso di CFP (crediti formativi professionali).

<u>Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera</u>

1. Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, in seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'incarico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si ritiene definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere.
3. Il Coordinatore per l'esecuzione, accettando il presente incarico, dichiara di essere

perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso del requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

4. Come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. durante la realizzazione dell'opera in questione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza redatti da appaltatori o subappaltatori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzando al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al Piano di sicurezza presentate dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. e le accetta qualora garantiscano miglior sicurezza del cantiere. E' tenuto, altresì, ad introdurre in detto piano tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il buon esito dell'opera. Le modifiche del piano dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa documentazione.
6. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inoltre chiede alle imprese esecutrici l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ai sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i..

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori preciserà di volta in volta, secondo l'urgenza, i termini

temporali in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori debbano adottare i provvedimenti di cui all'articolo 92 comma e) del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. ovvero fornire i idonea motivazione per non adottarli.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è altresì incaricato di effettuare la notifica preliminare ed i relativi aggiornamenti in nome e per conto del Responsabile dei lavori.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna a rispettare la frequenza minima di 2 sopralluoghi a settimana e successiva redazione di verbali di sopralluogo da trasmettere al RUP entro i 3 gg lavorativi successivi e comunque nelle fasi critiche del cantiere;

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del CSE si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 6 – ALTRE PRESTAZIONI DIVERSE

Non sono previste diverse prestazioni.

ART. 7 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

L'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà inizio dalla data di affidamento dei lavori alle ditte appaltatrici e terminerà con la chiusura definitiva del cantiere e la cessazione di tutte le attività di cantiere.
La durata dei lavori è individuata in 330 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora, per effetto di varianti approvate dalla Stazione Appaltante o di proroghe del termine contrattuale dei lavori, la durata dell'appalto risulti superiore ai 330 giorni previsti, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si intenderà automaticamente prorogato fino alla chiusura definitiva del cantiere.
Ai fini della conclusione dell'incarico del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, farà fede la data di chiusura definitiva del cantiere risultante dagli atti della Direzione Lavori e presa d'atto dal RUP.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'onorario del professionista è determinato sulla base dell'importo dei lavori.

Valore dei lavori (V) **€ 1.615.045,25**

(diconsi euro un milione seicentoquindicimilaquarantacinque/25)

L'importo a base di gara e soggetto a ribasso per l'espletamento dell'incarico professionale è pari a **€ 33.938,77** come di seguito determinato:

- onorario netto: € 27.234,77
- spese e oneri accessori: € 6.704,00

Sono esclusi i dovuti contributi integrativi e IVA nelle misure di legge.

Il calcolo del suddetto importo, eseguito secondo il D.M. 17/06/2016, come modificato dal D.lgs 36/2023 allegato I.3, è dettagliato nell'allegato prospetto.

Da tale importo sarà dedotto il ribasso offerto in sede di gara, in applicazione del quale sarà determinato l'importo di affidamento del servizio.

Il corrispettivo, per onorari e spese, comprensivo di tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 5 e 6 di quelle ad esso riconducibili ammonta quindi a complessivi € 33.938,77.

Il professionista, valutata la prestazione professionale da rendere all'Amministrazione Comunale, ha offerto il seguente sconto:

_____% (in cifre) _____ (in lettere)

sull'importo RIBASSABILE di € 33.938,77

Il corrispettivo offerto per il presente affidamento è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie di lavoro.

In applicazione dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014 (Legge n. 89/2014) il Comune di Nerviano ha adottato il Registro Unico delle fatture.

Sulle fatture elettroniche dovrà essere indicato che "l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

ART. 9 – PAGAMENTI e MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alla normativa vigente in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 in caso di inaccettabilità/difetti dei documenti progettuali prodotti e dall'art. 15, e previa presentazione della polizza di cui all'art. 4, i compensi così come stabiliti all'art. 8, saranno corrisposti, in deroga alla vigente legislazione, con le modalità di seguito descritte:

Quota relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

- all'emissione di stati di avanzamento lavori (emessi con le previsioni del Capitolato speciale d'Appalto), proporzionalmente all'importo degli stessi

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **AHM0IQ**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice

fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. **Il CIG è _____** e il **CUP è I33C24007970004**

ART. 10 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'appalto di che trattasi è a corpo e pertanto l'importo della parcella non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

a) in base all'effettivo costo dell'opera realizzata ad eccezione di quanto previsto all'art. 13 ;

b) alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione;

c) sulla base delle modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale per soddisfare le esigenze della collettività;

Il professionista rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 15 (Recesso o cessazione dell'incarico), in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista l'Amministrazione liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

Il professionista si impegna a produrre all'Amministrazione Comunale (già retribuiti con il compenso qui stabilito):

- tutti gli elaborati e documenti, in formato editabile e in formato.PDF;

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto prodotto dal Professionista, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, in riferimento all'oggetto.

ART. 11 – CAUZIONI PROVVISSORIA E DEFINITIVA
La cauzione provvisoria non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la prestazione della garanzia definitiva in quanto l'affidamento riguarda servizi di natura professionale e intellettuale, di importo inferiore alla soglia di euro 140.000, per i quali il rischio di inadempimento risulta adeguatamente presidiato dall'obbligo di stipula di idonea polizza di responsabilità civile professionale, nonché dalla qualificazione professionale richiesta all'affidatario.

E' richiesta la presentazione di polizza professionale/polizza assicurativa stipulata dal professionista per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come indicato all'art. 4.

ART. 12 - PENALI
L'eventuale mancato adempimento del rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010, l'inottemperanza delle richieste di sopralluogo da parte del RUP e/o del D.L. nonché

delle prescrizioni di cui all'art. 4, 5 e 7 del presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, comporterà l'applicazione di una **penale pari 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo**.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal committente.

ART. 13 – MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE
Il presente affidamento può essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "Modifica del contratto in corso di esecuzione", oltre a quanto previsto all'art. 8.

Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla "Revisione prezzi", entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una **variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al 5%** (cinque per cento) dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione del valore eccedente la variazione del 5%(cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

La Revisione prezzi si applicherà solo ai contratti di durata, pertanto per il presente contratto solo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale:

Codice CPV	DESCRIZIONE CPV	TABELLA D1 o D2 o D3 nella quale ricade il CPV	INDICI ISTAT	FREQUENZA
Prima colonna tabella D **ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA**	Seconda colonna tabella D **ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA**	Terza colonna tabella D **ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA**	Terza colonna della TABELLA D1 Terza e quinta colonna **TABELLA D2 o TABELLA D3**	Indicare la **frequenza del monitoraggio**, che non può superare quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto (vedi tabelle ISTAT)
CPV: 71200000-0 [ATECO: 71- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche]	Servizi architettonici e servizi affini	D1	PPS	PPS: semestrale

All'avverarsi della condizione sopra precisata, si procederà ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non ancora contabilizzati, in misura pari all'80% dell'eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d'asta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso del rapporto contrattuale a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero realizzare i presupposti previsti dall'art. 120, c. 8, del Codice per l'operatività del meccanismo di rinegoziazione per la necessità di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procederà a conguaglio tenendo conto della maggiorazione già riconosciuta in sede revisionale.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la

sopravvenienza delle circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, coma 3, del D.Lgs 36/2023.

La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell'esecuzione.

L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione lo svolgimento del servizio o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

ART. 14 - CONFERIMENTI VERBALI

Il Professionista, senza ulteriori compensi, dovrà relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta dell'amministrazione comunale.

Dovrà inoltre fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi è tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione comunale, per l'illustrazione dell'esecuzione del servizio, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un numero di riunioni ritenuto congruo.

ART. 15 - RECESSO O CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese (eccezion fatta per fasi progettuali già concluse), salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione

Comunale, il Responsabile del Procedimento ne informerà l'Amministrazione Comunale, la quale sentito il professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione dell'Amministrazione Comunale è provvisoriamente esecutiva.

Se il professionista non ottempererà a tale decisione, il Responsabile del Procedimento ne riferirà all'Amministrazione Comunale con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Responsabile, l'Amministrazione Comunale deciderà ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al professionista gli onorari ed il rimborso spese maturati in proporzione all'avanzamento dell'attività di progettazione o, se i lavori sono avviati, dei lavori, senza altro indennizzo.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista incaricato della D.L. nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del progettista alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto.

Oltre ai casi previsti dal D.lg. 36/2023 e ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- la mancata presentazione della polizza;
- carenze progettuali riscontrate nel progetto esecutivo;
- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei collaboratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico della Società;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti della Società o del Professionista, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 15 giorni dall'accertamento del verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

ART. 16 – REVOCA DELL'INCARICO PER SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE O PER DIFETTI DI PROGETTAZIONE

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista.

In siffatto caso, e sempre che il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto esecutivo sia stato giudicato dal Responsabile del procedimento attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, al progettista verrà liquidato il compenso previsto per questa fase, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in corso dal progettista in dipendenza della presente convenzione.

Qualora il progetto di fattibilità tecnico economica e/o il progetto esecutivo venisse invece non accolto (ovvero la verifica effettuata dal RUP o da Soggetti terzi avesse dato esito negativo) per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, al progettista non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare il progettista di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato, e l'incarico sarà risolto per grave inadempimento del professionista con le modalità dell'art 15.

ART. 17 - VIGILANZA UFFICIO TECNICO

Al Responsabile dell'Area V - Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti e/o al responsabile del progetto (se diverso) è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale.

Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà inoltrata formale richiesta da una delle parti, deferite al Foro di Milano.

ART. 19 – ONERI E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il presente disciplinare di incarico – quale documento di contratto - verrà sottoscritto congiuntamente dal Professionista e dall'Amministrazione Comunale.

Il professionista dovrà presentare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il professionista sarà inoltre assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

ART. 20 - ACCORDO BONARIO

Si applica l'art 210 del D.lgs.vo 36/2023.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di **CIG è _____** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Nerviano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART. 22 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.nerviano.mi.it
L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Comune di Nerviano, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per il professionista, mentre diventerà tale per

l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta approvazione superiore.
Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le clausole particolarmente impegnative per l'offerente (cd. clausole Vessatorie – ex art. 1341 C.C.).

Si da atto che il Responsabile Unico del Progetto per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale il professionista farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **arch. Francesca Ughi**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
sottoscritto digitalmente

IL RESPONSABILE DELL'AREA V- Servizio Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio e Reti
Arch. Francesca Ughi
sottoscritto digitalmente